

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 122/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Daniele CHILELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE CHILELLI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'ordinamento federale in quanto tesserato per la società A.S.D. SOCIETA' SPORTIVA LAZIO C5, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "post" pubblicato in data 18/07/2023 sul proprio profilo personale del social media "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione, dell'onore e del prestigio propri della Divisione Calcio A 5 intesa come istituzione federale, e per l'effetto e più in generale, anche dei soggetti persone fisiche che ne costituiscono l'organigramma di governo e rappresentanza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele CHILELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di propria competenza per il Sig. Daniele CHILELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina